

Copia



COMUNE DI COASSOLO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI

N. 106

DEL 10/08/2026

OGGETTO:

Servizio di manutenzione impianti elevatori presso la sede municipale e presso edificio scolastico per il triennio giugno 2026 - maggio 2030. Affidamento alla ditta ASCOT ASCENSORI SRL.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA
BONINO Guido

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 26/06/2024 con cui è stata conferita al Sindaco la responsabilità delle Aree: Amministrativa, Gestione dei Tributi, Vigilanza, Gestione del Personale, Tecnica lavori pubblici e Economico Finanziaria;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 12/07/2024 con cui è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa dell'Area Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio e Servizi Sociali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/12/2025, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione 2026-2028;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 31/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026-2028 assegnando ai responsabili delle Unità organizzative le risorse e le disponibilità finanziarie contenute nel bilancio di previsione 2026/2028;

Considerato che è scaduto l'affidamento del contratto per la manutenzione degli ascensori comunali presenti presso la sede municipale e presso l'edificio scolastico di Via Capoluogo n. 198, per cui è necessario procedere con un nuovo affidamento;

Preso atto che con comunicazione prot. 1041 del 13.03.2026, la ASCOT ASCENSORI SRL rendeva nota l'incorporazione della SIL.MA ASCENSORI DI BATTAGLIO ROBERTO, precedente affidataria del servizio in esame, a far data dal 01.02.2026;

Dato altresì atto che:

- l'impianto elevatore posto all'interno dell'edificio comunale è dotato di collegamento telefonico da utilizzare in caso di emergenza e la gestione di tale linea è attualmente affidata alla società FASTWEB SPA;
- con comunicazione prot. 3323 del 29.06.2026, la predetta società trasmetteva a questo Ente un preavviso di cessazione del servizio dovuta alla dismissione della rete di accesso in rame secondo un piano che prevede il completamento delle opere entro marzo 2027;
- questo Ente ha pertanto preso contatto con la ASCOT ASCENSORI SRL al fine di prevedere un sistema differente di collegamento, con la predisposizione di apposita sim gestita direttamente dall'impresa affidataria su corresponsione di canone mensile, a partire dalla data di effettiva dismissione della linea attualmente presente;

Sentita a riguardo la ditta uscente aggiudicataria del servizio per il triennio precedente, ovvero la ASCOT ASCENSORI SRL, P.IVA\C.F. 07969890016, con sede in Collegno, Via Antonelli n. 46/B, la quale oltre ad aver svolto in modo efficiente il servizio di manutenzione degli ascensori comunali, ha formulato un'offerta di € 4.196,00 oltre IVA al 22% per il triennio 01/06/2026 – 30/05/2030;

VISTO il preventivo di spesa acclarato al protocollo comunale in data 10.08.2026 al prot. n. 3984:

DESCRIZIONE	IMPORTO PREVENTIVO
1. <i>Manutenzione ordinaria</i>	€ 3.168,00
2. <i>Pulizia e disinfezione ecologica fossa</i>	€ 500,00
3. <i>Gestione SIM per telesoccorso (se attiva – costo mese € 8,00 + Iva)</i>	€ 384,00
4. <i>Verifica annuale</i>	€ 144,00
TOTALE	€ 4.196,00 + Iva

Tenuto conto che prima di procedere all'aggiudicazione del servizio si è verificata la congruità e rispondenza dei prezzi proposti a quelli di mercato;

Visto il parere favorevole fornito dal Responsabile dell'Area Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio e Servizi Sociali Arch. MUSSO Franco, di procedere alla redazione di un unico atto di affidamento comprendente il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore presente presso la scuola primaria "PERETTI GRIVA" e di quello dell'edificio municipale di competenza dell'Area Lavori Pubblici;

Ritenuto pertanto di procedere al servizio in esame con affidamento diretto all'impresa ASCOT ASCENSORI SRL, P.iva\C.F. 07969890016, con sede in Collegno, Via Antonelli n. 46/B, ditta specializzata e di fiducia dell'Ente operante nel settore nonché operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. D.Lgs. n. 36\2023 e idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative al servizio in oggetto;

Dato atto che l'importo totale è presunto e che verrà rimodulato e fatturato a seconda della data di dismissione della rete attualmente in uso per la gestione del telesoccorso e la conseguente attivazione del medesimo servizio con apposita sim (voce n. 3 del sopra riportato preventivo);

Visto il decreto legge 6/7/2012 n. 95, convertito nella legge 135/2012 (spending review) che all'art. 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" pone l'obiettivo della razionalizzazione della spesa di beni e servizi della pubblica amministrazione, introducendo una serie di disposizioni che rafforzano il sistema centralizzato degli acquisti tramite CONSIP s.p.a. e le centrali regionali di acquisto;

RILEVATO che l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 modificato dall'art. 1, comma 502, lett. c) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145 del 30.12.2018, ha individuato una soglia di euro 5.000,00= al di sotto della quale è possibile procedere, in via semplificata all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con c.d. "micro affidamenti", al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Richiamati:

- l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. 36/2023, che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice, con le seguenti modalità: "...b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce:
 1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 49. "Principio di rotazione degli affidamenti" al comma 6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) che, all'articolo 1 comma 501, ha introdotto la possibilità per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in

maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 euro per beni, servizi e lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell'art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006;

- l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007), così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n.145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, con il quale viene consentito agli Enti Locali di acquistare beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00, senza ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_55005075, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INAIL, con scadenza di validità 10/11/2026;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 48, comma 2°, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto, che si intende stipulare, non presenta un interesse "transfrontaliero". A tal riguardo, si ricorda che, secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019): «Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri».

Visto l'art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

Dato atto che l'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000: "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese", ai commi 1, 2 e 4 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati, e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 267/2000. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento di bilancio ed all'impegno. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione delle suddette norme, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile del debito, tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che abbiano consentito la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reintegrate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 183 comma 1° del decreto legislativo 267/2000, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Richiamate le seguenti disposizioni che regolano, in via generale, la materia del conflitto di interessi: art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo"), introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, gli articoli 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), art. 51 c.p.c., art. 16 d.lgs. n. 36/2023, art. 53 co.7 e 16-ter del d.lgs. n.165/2001, d.lgs. n. 39/2013;

Visto il D.LGS. 267/2000;

Visto l'art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000 N. 388, così come modificato dall'art. 29, comma 4 della legge 28/12/2001, n. 488;

Visti gli artt. 107 – comma 2 e 3 e art. 109 – comma 2, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili del servizio;

DETERMINA

1. Di approvare le procedure di affidamento descritte in premessa, dando atto che:
 - a. l'oggetto del contratto consiste nell'espletamento del servizio di manutenzione impianti elevatori presso la sede municipale e presso l'edificio scolastico, di Via Capoluogo n. 198, per il quadriennio 01 giugno 2026 – 31 maggio 2030 (canone manutenzione ordinaria/gestione Sim per servizio telesoccorso/pulizia e disinfezione fossa/verifiche biennali);
 - b. L'acquisizione di detto servizio è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 36/2023 in favore della ditta ASCOT ASCENSORI SRL, P.IVA\C.F. 07969890016, con sede in Collegno, Via Antonelli n. 46/B, per un importo presunto di € 4.196,00 oltre IVA (Euro 923,12);
2. Di dare atto che:
 - a. è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online);
 - b. il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
 - c. che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune:
3. Di impegnare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2 lettera b), tenuto conto dell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere con prenotazione della relativa spesa a valere sul bilancio pluriennale, come segue:

Codice	Cap.Peg.	Anno	Importo	Piano finanziario
04.02.1	1570/1	2026	€ 376,98	U.1.03.02.09.004
01.02.1	140/5	2026	€ 376,98	U.1.03.02.09.004
04.02.1	1570/1	2027	€ 646,60	U.1.03.02.09.004
01.02.1	140/5	2027	€ 646,60	U.1.03.02.09.004
04.02.1	1570/1	2028	€ 602,68	U.1.03.02.09.004
01.02.1	140/5	2028	€ 602,68	U.1.03.02.09.004
04.02.1	1570/1	2029	€ 646,60	U.1.03.02.09.004
01.02.1	140/5	2029	€ 646,60	U.1.03.02.09.004
04.02.1	1570/1	2030	€ 286,70	U.1.03.02.09.004
01.02.1	140/5	2030	€ 286,70	U.1.03.02.09.004

4. Di dare atto del seguente codice CIG del presente affidamento: BCAE00DDC8.
5. Di dichiarare, rispetto alla procedura in questione, l'insussistenza di conflitto di interesse avuto riguardo alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere un conflitto, ai sensi ai sensi dell'art.6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.1 c 9 lett. e) della Legge n.190/2012 e s.m.i.;

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE dell'AREA

Firmato Digitalmente

BONINO Guido

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

IL RESPONSABILE dell'AREA

firmato digitalmente

BONINO Guido